

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1  
POSTO NELLA POSIZIONE FUNZIONALE DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA  
DI "MEDICINA LEGALE" IN AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI  
MODENA.**

**CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI**

Ai fini dell'assegnazione dei punteggi per i titoli delle categorie sopra richiamate e con riferimento a quanto previsto dal già citato D.P.R. 483/97, la Commissione stabilisce di attenersi ai seguenti criteri:

**TITOLI DI CARRIERA**

**MAX PUNTI 10**

I titoli di carriera sono valutati con i criteri e punteggi previsti dall'art. 27 del DPR n. 483/97 che prevede:

a) Servizio di ruolo e non di ruolo presso Aziende Sanitarie Locali o Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ex artt. 20, 21, 22 e 23 DPR 483/97:

- nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno
- in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
- in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento

Per il servizio a tempo pieno i punteggi di cui sopra sono aumentati del 20 per cento;

b) servizi quale Medico nelle varie qualifiche, secondo i rispettivi ordinamenti, presso pubbliche Amministrazioni punti 0,50 per anno

c) attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso strutture a diretta gestione delle Aziende Sanitarie, in rapporto al numero di ore settimanali, punti 1,00 per anno. Le relative attestazioni di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario settimanale.

La commissione precisa che per attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso strutture a diretta gestione dovrà essere considerata l'attività di specialistica ambulatoriale, quella di medico per l'emergenza territoriale nonché quella di guardia turistica, con l'esclusione pertanto dell'attività di continuità assistenziale o guardia medica P.F.N. nonché dell'attività di medico di medicina generale o pediatra di libera scelta;

d) Servizio nel profilo professionale e categoria a concorso presso Case di Cura convenzionate o accreditate e strutture ambulatoriali convenzionate o accreditate; il servizio è ridotto del 25% della durata e il convenzionamento deve essere dichiarato nel certificato o autocertificato.

Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 368/99 il periodo di formazione specialistica è valutato tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi. Ciò a decorrere dall'anno accademico 2006/07 o con la diversa decorrenza eventualmente specificata nel certificato rilasciato dall'Università o autocertificata dal candidato.

Gli elenchi dei servizi equipollenti e delle discipline equipollenti ed affini sono contenuti nelle tabelle dei DD.MM. 30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Fino al 5.12.1996, data di stipula del Contratto Nazionale di Lavoro per la Dirigenza medica del SSN, il servizio prestato nelle qualifiche di ex 9° e 10° livello (Aiuto, Assistente, fasce economiche A e B) è valutato come prestato in "altra posizione funzionale", dal 6.12.1996 le stesse qualifiche sono valutate indistintamente con servizio nel "livello dirigenziale a concorso".

Qualora nella certificazione relativa ai servizi di ruolo sia attestata la riduzione del punteggio prevista dall'art. 46 del DPR n. 761/79 (aggiornamento obbligatorio) il punteggio di anzianità sarà conseguentemente ridotto, in misura comunque non superiore al 50%.

Qualora nei certificati di servizio non sia specificata, né risulti indirettamente dalla documentazione prodotta, la posizione funzionale, la qualifica, la disciplina nella quale il servizio è stato prestato, o se il servizio è stato prestato nella posizione di ruolo, di incarico o in base a rapporto convenzionale, ovvero se il servizio è stato prestato con rapporto di lavoro a tempo definito o con rapporto di lavoro a tempo pieno, il servizio sarà valutato con il minor punteggio attribuibile.

### **TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO**

**MAX PUNTI 3**

Per la suddivisione ed assegnazione dei titoli di studio si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 27 punto 5) del DPR n. 483/97, che prevede:

- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso punti 1,00
- b) specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
- c) specializzazione in altra disciplina punti 0,25
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con punteggi di cui sopra ridotti del 50%
- e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, per ognuna punti 0,50  
fino ad un massimo di punti 1
- f) master o corsi di perfezionamento attinenti, rilasciati da Università e della durata di almeno 1 anno accademico punti 0,50

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lvo n. 257/1991, anche se fatta valere come requisito di ammissione, valutata con uno specifico punteggio pari a punti 0,50 per ogni anno di corso di specializzazione.

### **PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI**

**MAX PUNTI 3**

La valutazione delle pubblicazioni sarà motivata in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, (impact factor) alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato. Le pubblicazioni per essere valutate devono essere edite a stampa e devono essere integralmente presentate in allegato alla domanda.

La commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

## **CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE**

## **MAX PUNTI 4**

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.

Il punteggio attribuito dalla commissione è globale ed è determinato dai singoli elementi documentali prodotti dal candidato.

La commissione determina altresì i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli:

- i servizi saranno valutati fino alla data del rilascio del relativo certificato oppure, in presenza di autocertificazione, farà fede la data della stessa;
- i certificati e gli attestati devono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente, in originale o in copia autenticata o autocertificata;
- i servizi omogenei, prestati nella stessa posizione funzionale o qualifica, anche se in sedi diverse, saranno cumulati tra loro;
- per la valutazione dei servizi le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni: non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a giorni 15;
- per i periodi di servizio non specificatamente determinati le annate saranno calcolate dal 31/12 del primo anno all'1/1 dell'ultimo anno, mentre le mensilità dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- in caso di servizi sovrapposti sarà valutato solo il servizio più favorevole al candidato;
- non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande;
- non saranno assegnati punteggi alle idoneità in concorsi;
- non saranno valutati attestati laudativi, nè gli incarichi svolti durante il servizio qualora rientrino nei compiti propri delle qualifiche rivestite;
- non saranno valutate attività non attinenti;

La Commissione stabilisce infine che non sarà attribuito alcun punteggio a qualsiasi documento attestante attività non rientranti tra quelle sopra specificate, e stabilisce altresì di non attribuire alcun punteggio a qualsiasi documento che non sia autocertificato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazioni. (D.P.R. 445/2000).